

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2971

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ANGHINONI, CONCA, MAGISTRONI, COMINO

Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia di agricoltura e foreste ed istituzione del Dipartimento per il coordinamento delle politiche agroalimentari e forestali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri

Presentata il 26 luglio 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'economia agro-alimentare, con i suoi connessi problemi alimentari, è di rilevanza fondamentale per la strategia economica dell'Italia nell'ambito della Comunità economica europea e la nostra politica agro-alimentare si deve ispirare alla filosofia che è alla base del trattato di Maastricht.

L'accettazione dei principi degli accordi GATT da parte del Gruppo dei 7 nel corso della Conferenza di Tokyo implica il massimo impegno del Parlamento e del Governo italiano per una rapida e limpida legiferazione specialmente in materia di agricoltura, agroindustria ed alimentazione.

Un dato di fatto importante per le nostre valutazioni è che la struttura geo-

fisica e agricola dell'Italia impone, grazie ad una notevole diversificazione produttiva tra regioni e bacini di produzione, che alla base del ruolo strategico dell'economia agroindustriale i compiti di attuazione ed iniziativa siano riconosciuti, come soluzione più logica sotto tutti i profili, come propri alle regioni.

Il tutto nella giusta considerazione del risultato del voto referendario del 18 aprile 1993 che ha imposto la soppressione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Un altro aspetto che si deve ben valutare è che l'agricoltura e l'industria alimentare sono diventate un fenomeno economico unitario, assumendo nell'economia italiana un vero e proprio ruolo strategico,

affinché siano coinvolte ed integrate in un equilibrato e coordinato mercato europeo, che può e deve garantire uno sviluppo ed una stabilità non troppo esposti a crisi o sovvertimenti di mercato.

In considerazione dell'importanza del settore si impone che gli interessi della nostra economia agroindustriale ed alimentare debbano essere rappresentati da persone di

altissimo profilo politico ed economico. Proprio per la gravità di quanto esposto la presente proposta di legge ha come finalità il doveroso riordino delle competenze in materia di agricoltura e l'istituzione di un organismo che possa ottemperare in modo efficiente alle istanze del mondo agricolo: il Dipartimento per il coordinamento delle politiche agroalimentari e forestali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Le funzioni amministrative relative all'agricoltura ed alle foreste di cui all'articolo 117 della Costituzione comprendono quelle inerenti alle risorse agricole e forestali, all'industria agroalimentare, all'acquacoltura ed alla pesca marittima per quanto concerne la produzione ittica alimentare, alla zootecnia ed alla veterinaria per quanto concerne la profilassi zoosanitaria, al servizio repressione frodi ed al controllo sanitario delle derrate, all'agriturismo, alla conservazione ed allo sviluppo delle zone rurali, all'irrigazione ed alle bonifiche, nonché ai servizi generali.

2. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è soppresso.

3. Nelle materie di cui al comma 1 il riordinamento delle competenze regionali e statali è disciplinato dalla presente legge.

4. Le regioni, ferme restando le funzioni che attengono ad esigenze unitarie nei rispettivi territori, organizzano l'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla presente legge a livello locale attraverso i comuni e le province, secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

5. Le regioni danno pronta applicazione ai regolamenti ed alle direttive della Comunità europea, tenendo presenti gli eventuali orientamenti prospettati dal Dipartimento di cui all'articolo 2, comma 2.

6. Il Governo esercita le funzioni di coordinamento generale, di programmazione e di rappresentanza unitaria nelle sedi comunitarie ed internazionali, nonché le altre funzioni espressamente previste dalla presente legge in materia di agricoltura e foreste.

7. Le regioni concorrono alla formazione degli atti comunitari ed all'attività

degli organi della Comunità europea con le modalità e le procedure stabilite dalla presente legge.

ART. 2.

1. È trasferito alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative nelle materie di cui all'articolo 1, comma 1, esercitate ai sensi della legislazione vigente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nonché da altri Ministeri.

2. Per l'esercizio a livello nazionale delle funzioni previste dalla presente legge nelle materie di cui all'articolo 1, comma 1, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento per il coordinamento delle politiche agroalimentari e forestali, di seguito denominato « Dipartimento », al quale è preposto un Alto Commissario munito di delega speciale del Presidente del Consiglio dei ministri e con rango di Ministro, che partecipa alle riunioni del Consiglio dei ministri limitatamente alla trattazione delle materie di sua competenza.

3. Il Dipartimento si avvale delle strutture e del personale indicati in apposito regolamento da emanare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente della Repubblica, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Il regolamento è comunque emanato qualora tale parere non sia stato espresso entro trenta giorni dalla trasmissione del relativo schema.

4. Nel regolamento di cui al comma 3 sono indicati i servizi necessari per la gestione delle competenze del Dipartimento, nonché la dotazione organica e le modalità per la copertura dei relativi posti.

5. Per quanto concerne le proprie competenze e la gestione delle risorse dei Fondi strutturali, il Dipartimento agisce in conformità ai principi enunciati nei regolamenti (CEE) 2052/88 del Consiglio,

del 24 giugno 1988, e (CEE) 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, al fine di attuare un rapporto di partecipazione tra Comunità europea, Stato e regioni.

ART. 3.

1. Nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è istituito il Comitato permanente per il coordinamento delle politiche agroalimentari e forestali di seguito denominato « Comitato ».

2. Il Comitato è presieduto dall'Alto Commissario per il coordinamento delle politiche agroalimentari e forestali ed è composto dagli assessori competenti per materia delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Alle riunioni del Comitato è invitato il Ministro per gli affari regionali e per il coordinamento delle politiche comunitarie. L'Alto Commissario per il coordinamento delle politiche agroalimentari e forestali può altresì invitare alle riunioni del Comitato altri Ministri interessati agli argomenti all'ordine del giorno, nonché rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici. Esperti e consulenti degli assessori di cui al comma 2 sono ammessi alle riunioni.

4. Il Comitato elabora:

a) gli obiettivi di programmazione agroalimentare nazionale;

b) proposte di iniziative comunitarie che riguardano la materia di cui all'articolo 1, comma 1, definendo eventuali indirizzi generali relativi alla loro attuazione;

c) i criteri relativi all'esercizio delle funzioni statali di coordinamento generale.

5. Nell'ambito del Comitato sono istituiti comitati settoriali, con il compito di predisporre atti deliberativi sulle materie ad essi assegnate dal Comitato.

6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su richiesta dell'Alto Commissario per il coordinamento delle politiche agroalimentari e forestali ovvero di almeno cinque presidenti di regione o provincia autonoma, chiede la trattazione di determinate questioni alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

7. Il Comitato si riunisce di norma almeno una volta al mese. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei membri presenti.

8. I componenti del Comitato e gli esperti di cui al comma 3 possono far parte delle delegazioni nazionali che partecipano ai lavori degli organismi comunitari ed internazionali competenti in materia, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

9. Il Comitato dispone:

a) di una segreteria centrale;

b) di una segreteria permanente presso la Commissione delle Comunità europee, con compiti di collegamento, informazione, raccolta e trasmissione di dati, di supporto a delegazioni regionali e per mantenere rapporti con rappresentanze di altri Paesi. Essa informa il Comitato su ogni iniziativa di cui venga a conoscenza e che possa interessare i suoi lavori e mantiene contatti con gli uffici competenti del Parlamento europeo;

c) di un gruppo permanente di funzionari qualificati, designati a partecipare, secondo le proprie specializzazioni, ai lavori dei comitati di gestione della Commissione delle Comunità europee in qualità di assistenti ai rappresentanti governativi. La presenza di tali funzionari, ognuno per la rispettiva specializzazione, deve essere continuativa e senza rotazioni, fatti salvi i casi di forza maggiore.

10. Le strutture di cui al comma 9 sono organizzate nell'ambito della segreteria della Conferenza permanente per i rap-

porti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le modalità indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato di concerto con l'Alto Commissario per il coordinamento delle politiche agroalimentari e forestali e con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali.

11. Il decreto di cui al comma 10 deve prevedere l'inclusione nel contingente della segreteria di personale delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, il cui trattamento economico resta a carico degli enti di provenienza.

12. La sessione comunitaria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, la regione e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è convocata almeno ogni tre mesi.

13. La comunicazione di cui all'articolo 93 del trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato in base alla legge 14 ottobre 1957, n. 1203, dei progetti di aiuto delle regioni nelle materie di cui all'articolo 1, comma 1, è effettuata dagli organi delle regioni competenti a norma dei rispettivi statuti, dandone preventiva comunicazione al Dipartimento.

ART. 4.

1. Il Dipartimento, per far fronte ai compiti previsti dalla presente legge, è organizzato nelle seguenti divisioni:

a) Divisione affari generali, gestione risorse e coordinamento rapporti con la Commissione delle Comunità europee ed il Parlamento europeo;

b) Divisione interventi di mercato;

c) Divisione orientamento della produzione, programmazione alimentare, sperimentazione e controllo fitosanitario;

d) Divisione statistiche, banche dati e divulgazione;

e) Divisione veterinaria;

f) Divisione repressione frodi;

g) Divisione tutela ed incremento dell'ambiente rurale e del patrimonio forestale;

h) Divisione coordinamento con l'industria alimentare e agrozootecnica;

i) Divisione ragioneria.

ART. 5.

1. I capitoli di bilancio relativi alle spese connesse alle funzioni statali trasferite alle regioni dalla presente legge sono soppressi.

2. In attesa di una riforma della finanza regionale, gli stanziamenti iscritti nei capitoli soppressi ai sensi del comma 1 sono attribuiti alle regioni senza vincoli di destinazione, in base alla produzione lorda vendibile ed alla superficie territoriale di ciascuna regione.

3. Resta escluso dall'attribuzione alle regioni di cui al comma 2 il 10 per cento delle risorse disponibili, da destinare con funzioni di riequilibrio regionale e per interventi di particolare rilevanza, secondo le indicazioni del Comitato.

4. All'individuazione dei capitoli soppressi ai sensi del comma 1 provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. I finanziamenti comunitari a destinazione vincolata e la relativa quota di spesa di parte nazionale sono assegnati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con l'Alto Commissario per il coordinamento delle politiche agroalimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine massimo di trenta giorni dalla data dello stanziamento comunitario.

ART. 6.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la soppressione o la riforma degli enti e degli organismi pubblici, già dipendenti o vigilati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nonché delle società a partecipazione statale operanti nei settori di cui all'articolo 1, comma 1, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) deve essere attuata una generale e sistematica riconsiderazione di tutti gli enti, organismi e società, in coerenza con il riordinamento delle competenze statali e regionali operato dalla presente legge;

b) devono essere soppressi tutti gli enti e gli organismi statali che esercitano funzioni non attribuite allo Stato dalla presente legge;

c) devono essere trasformati, qualificandone la presenza regionale, gli enti e gli organismi che saranno mantenuti per l'esercizio di funzioni ed attività a livello nazionale;

d) tutte le funzioni e le attività a livello territoriale in materia devono essere attribuite alle regioni, con il relativo trasferimento di personale e strutture;

e) devono essere evitate azioni ed iniziative che duplichino o si sovrappongano rispetto a quelle di organismi centrali o regionali che operano in armonia con quanto previsto dalla presente legge.

2. La divisione di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 4 ha il compito di assicurare il rispetto delle norme dei decreti legislativi di cui al comma 1 e svolge funzioni di coordinamento e di assistenza per il trasferimento delle competenze tra enti o organismi soppressi ed enti o organismi investiti dei compiti di cui alla presente legge.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti compe-

tenti per materia, nonché della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Il Governo procede comunque all'emanazione dei decreti legislativi qualora tale parere non sia espresso entro trenta giorni dalla trasmissione dei relativi schemi.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il legale rappresentante di ciascuno degli enti e degli organismi di cui al comma 1, lettera *b*), comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al presidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali ed al presidente di ciascuna regione tutti gli elementi idonei all'individuazione delle funzioni esercitate, anche con riferimento a quelle svolte sul territorio di ciascuna regione, nonché all'individuazione dei beni e del personale. Entro i successivi trenta giorni le regioni fanno pervenire le proprie osservazioni alla Commissione parlamentare per le questioni regionali ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

ART. 7.

1. L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) è messa in liquidazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le eventuali passività risultanti alla fine della procedura di liquidazione di cui al comma 1 sono poste a carico del bilancio dello Stato, mentre le eventuali attività sono conferite, in esenzione d'imposta, all'Agenzia nazionale di cui all'articolo 8.

3. La procedura di liquidazione dell'AIMA deve terminare entro 24 mesi, non prorogabili, dalla data del decreto di cui al comma 1.

4. Tutti gli interventi di gestione di contributi e di integrazione di reddito previsti da norme comunitarie e nazionali sono trasferite alla competenza delle regioni.

ART. 8.

1. È istituita l'Agenzia nazionale per gli interventi di mercato (ANIM), sotto la vigilanza del Dipartimento. La relativa struttura è definita con regolamento da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. L'ANIM coordina ed attua gli interventi di politica agraria in conformità ai mandati che le vengono conferiti e può assumere funzioni di società fiduciaria per interventi comunitari o nazionali.

3. L'ANIM, nello svolgimento dei suoi compiti, si avvale delle strutture amministrative regionali.

4. Tutti i costi delle operazioni di intervento sono compresi nel costo di gestione delle operazioni stesse.

ART. 9.

1. L'ANIM gestisce:

a) gli aiuti alimentari comunitari;

b) gli aiuti alimentari nazionali;

c) gli aiuti alimentari speciali eventualmente disposti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo oppure dei programmi di aiuti a Paesi colpiti da catastrofi naturali.

ART. 10.

1. La salvaguardia e l'incremento del patrimonio forestale sono coordinati dalla Divisione di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 4, la quale cura la gestione delle aziende demaniali e l'addestramento del personale dei corpi di cui al comma 3.

2. Il Corpo forestale dello Stato è sciolto ed il personale ed i beni relativi sono trasferiti alle regioni.

3. Le regioni istituiscono corpi forestali regionali il cui comando dipende dall'assessore competente per l'agricoltura e le foreste.

ART. 11.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma di istituti di ricerca e sperimentazione agraria e agroindustriale sottoposti alla vigilanza delle amministrazioni centrali dello Stato, operanti nelle materie di cui all'articolo 1, comma 1, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) deve essere assicurata la competenza delle regioni nel settore della sperimentazione e del controllo fitosanitario;

b) il coordinamento deve essere condotto ad un unico organismo con larga autonomia gestionale, al quale partecipino scienziati, sperimentatori e tecnici delegati dalle regioni, nonché rappresentanti delle categorie produttive;

c) deve essere operata una ristrutturazione dei vari istituti, secondo logiche di concentrazione ed aggregazione, in base a criteri di economicità e funzionalità, evitando duplicazioni e sovrapposizioni e garantendone una razionale distribuzione sul territorio nazionale in rapporto alla localizzazione principale delle diverse produzioni agricole ed alle esigenze delle regioni.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti legislativi qualora tale parere non sia espresso entro trenta giorni dalla trasmissione dei relativi schemi.

ART. 12.

1. Il Dipartimento provvede, attraverso la Divisione di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 4, ad esercitare funzioni di orientamento generale in materia

di controllo sanitario del patrimonio zootecnico, degli alimenti del bestiame e delle derrate alimentari.

2. Le regioni procedono con strutture proprie ed in forma autonoma ad operare nelle materie di cui al comma 1.

ART. 13.

1. La repressione delle frodi, con l'assistenza di un apposito nucleo dell'Arma dei Carabinieri, è esercitato con riferimento:

a) alle sofisticazioni alimentari;

b) alle frodi a danno degli enti erogatori di contributi pubblici nazionali e comunitari;

c) alle frodi commerciali;

d) alle frodi agroindustriali in materia erariale e doganale.

2. La repressione delle frodi è gestita dalla Divisione di cui alla lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 4 per gli aspetti di carattere interregionale e internazionale, mentre è rimessa alla competenza delle regioni per quanto attiene agli interventi in ambito regionale.

3. La Divisione di cui alla lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 4, in accordo e in collaborazione con i Ministeri interessati, fornisce alle regioni tutti gli orientamenti tecnici necessari per realizzare, insieme alla tutela dei prodotti, anche l'unificazione dei metodi di controllo e di analisi sul piano nazionale.

4. Per la gestione del servizio di repressione delle frodi e dei relativi uffici le regioni possono stipulare convenzioni ed accordi interregionali.

ART. 14.

1. La Divisione di cui alla lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 4 cura il coordinamento tra i Ministeri competenti e gli organismi rappresentativi dell'industria e

del commercio ai fini dell'analisi delle problematiche dello sviluppo agroindustriale e della relativa programmazione.

ART. 15.

1. Il Dipartimento provvede alla tenuta dei registri delle varietà vegetali riconosciute e dei registri di omologazione del macchinario agricolo.

2. Il Dipartimento esercita le funzioni esercitate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per quanto riguarda i libri genealogici delle razze animali.

ART. 16.

1. Il personale in servizio presso gli uffici periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è trasferito alle regioni nel cui territorio gli uffici hanno sede, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. Il personale in servizio presso gli uffici centrali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è collocato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, nella misura e nelle qualifiche necessarie per lo svolgimento delle funzioni attribuite al Dipartimento, ovvero presso altri Ministeri o enti pubblici, nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla mobilità nel pubblico impiego.

ART. 17.

1. Sono trasferiti alle regioni i beni mobili ed immobili necessari per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale previste dalla presente legge.

2. All'individuazione dei beni di cui al comma 1 provvede, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una commissione paritetica Stato-regioni nominata, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei ministri, sen-

tita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Il trasferimento dei beni di cui al comma 1 è esente da imposte.

ART. 18.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanate, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, le relative norme di attuazione, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

